

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XV-bis  
N. 4

---

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1213**

**Relativa alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società EURODIF ed al ricorso al credito bancario per il pagamento delle spese correnti ed in conto capitale da parte del Comitato nazionale dell'energia nucleare**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 16 settembre 1974**

---

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 1213**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 16 luglio 1974;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, contenente norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 maggio 1974, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 giugno 1974, con la quale, al fine di **sottoscrivere l'aumento di capitale della Società EURODIF**, è stato deciso di provvedere alla relativa spesa facendo ricorso al credito bancario, data la mancanza di tempestivi finanziamenti di legge;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 giugno 1974, con la quale, nella previsione di un imminente esaurimento delle disponibilità di cassa, è stata richiesta al Ministero vigilante l'autorizzazione a far ricorso al credito bancario **per i pagamenti relativi alle spese correnti ed alle spese in conto capitale per l'esercizio in corso**;

ritenuto che il Magistrato che esercita il controllo sulla gestione del CNEN ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha formulato, nel corso delle sedute del Consiglio di amministrazione, questione di non conformità a legge di tali delibere a causa della mancanza di copertura finanziaria della spesa;

udito il relatore;

considerato, relativamente alla sottoscrizione dell'aumento del capitale della società EURODIF, che sia per la partecipazione alla società stessa, approvata dal CIPE con delibera del 21 dicembre 1973, sia per i conseguenti obblighi derivanti al CNEN, dalla partecipazione medesima, è stato previsto, nelle competenti sedi, apposito finanziamento;

che, a tutt'oggi, non risulta predisposto alcun disegno di legge in ordine al finanziamento stesso, onde non solo manca ogni copertura della spesa, ma il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare si troverà esposto a rilevante onere per il servizio degli interessi passivi inerenti al mutuo da contrarre con Istituti di credito;

che la partecipazione alla società EURODIF, rientrando nelle previsioni dell'articolo 2, secondo comma lettera c) della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, pur collocandosi nei fini di ricerca e promozione tecnologica propri del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, ne trascende le finalità istituzionali e si inquadra nel più ampio settore del reperimento di nuove fonti di energia, di preminente interesse nazionale, come ne è prova il fatto che alla società predetta partecipa anche, in condizione di parità con il CNEN, l'AGIP Nucleare, onde conseguente appare l'apposito finanziamento;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, peraltro, al finanziamento stesso avrebbe dovuto provvedersi tempestivamente al fine di non recare all'ente danni o turbamenti nel regolare svolgimento della sua attività;

considerato che, venuta a scadere la legge n. 494 del 1965 che provvedeva al finanziamento dell'Ente per il quinquennio 1965-1969, tale finanziamento è stato disposto con leggi annuali di spesa sempre approvate ad esercizio assai inoltrato;

che di conseguenza, come rilevato dalla Corte con determinazione n. 1006 del 3 marzo 1970, la gestione dell'Ente è stata condotta di anno in anno senza che fosse possibile far luogo ad un valido bilancio preventivo nei termini di legge sicché la gestione medesima, negli esercizi dal 1970 in poi, è risultata non conforme a canoni di regolarità e di efficienza;

che la legge n. 1240 del 1971 ha confermato, all'articolo 23, il modello del finanziamento pluriennale dell'Ente, previa l'approvazione dei programmi del CNEN da parte del CIPE, modello che, peraltro, è il più consono all'attività di un ente che ha il fine di sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica nel settore, certo, di decisiva importanza, della energia nucleare;

che solo la tempestiva presentazione in Parlamento di un disegno di legge relativo al finanziamento di un programma pluriennale può consentire al Parlamento stesso la compiuta determinazione della spesa che ad esso spetta di decidere;

che il ricorso al credito bancario, ancorché lo si ritenga motivato da ragioni di necessità, aggrava la gestione finanziaria dell'Ente;

che solo di recente risulta sia stato approvato dal CIPE, con riferimento al periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1978, il programma pluriennale predisposto dal CNEN fin dal luglio 1973;

P. Q. M.

richiama l'attenzione dei Ministri vigilanti a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, sulla situazione di cui in parte motiva per gli interventi di competenza, non più differibili, che consentano la decisione legislativa sulla spesa per la partecipazione del CNEN alla Società EURODIF e per il perseguimento dei fini istituzionali del Comitato medesimo.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che al Ministro per il tesoro, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ed al CNEN, anche agli Onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento ed all'Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL RELATORE  
*f.to* Tempesta

IL PRESIDENTE  
*f.to* Cataldi